



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## DELIBERA N. 358/11/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ EDITORIALE  
L'ALTRAPAGINA SOCIETÀ COOPERATIVA PER LA VIOLAZIONE DEGLI  
ARTICOLI 11, COMMI 1 E 2, E 13, COMMA 1, DELL'ALLEGATO A ALLA  
DELIBERA N. 666/08/CONS DEL 26 NOVEMBRE 2008 RECANTE IL  
“REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL  
REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE” E SUCCESSIVE  
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

### L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 23 giugno 2011;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante “*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante “*Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa*”, e successive modifiche ed integrazioni;



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’atto del direttore del Servizio Ispettivo e Registro n. 11/11/ISP ed il verbale di accertamento n. 11/11/ISP entrambi del 31 marzo 2011, notificati a mezzo posta raccomandata in data 1° aprile 2011, con i quali veniva contestata alla società EDITORIALE L’ALTRAPAGINA SOCIETÀ COOPERATIVA – C.F. 01418010540 con sede in CITTÀ DI CASTELLO (PG), VIA DELLA COSTITUZIONE 2, la violazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, e dell’articolo 13, comma 1, dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni per non aver trasmesso nei termini a questa Autorità, nell’anno 2010, la prescritta comunicazione annuale telematica, omissione sanzionabile ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la nota inviata via fax in data 5 maggio 2011 (prot. n. 22340 del 10 maggio 2011), con la quale il legale rappresentante della predetta società, sig. Antonio Guerrini, ha prodotto uno scritto difensivo, richiedendo di “cancellare un’imperfezione amministrativa consistente nella tardiva comunicazione annuale” e di archiviare il procedimento, ovvero, in via gradata, di applicare la sanzione nella misura del minimo edittale;

RILEVATO che la società EDITORIALE L’ALTRAPAGINA SOCIETÀ COOPERATIVA non si è avvalsa della facoltà di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONSIDERATO quanto segue:

ARGOMENTI DELLA PARTE:



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. Nella nota trasmessa, la società EDITORIALE L'ALTRAPAGINA SOCIETÀ COOPERATIVA ha dichiarato di avere una tiratura di appena 1.000 copie al mese e di difettare tanto di una propria struttura amministrativa, quanto di giornalisti dipendenti; la società avrebbe sede in una parrocchia e “tutto il lavoro svolto” avrebbe “natura puramente volontaria”.
2. Per altro verso, il sig. Guerrini ha imputato in parte l’omissione nell’adempimento la violazione degli 11, commi 1 e 2, e dell’articolo 13, comma 1, dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS alla scarsa comprensione di presunti cambiamenti nell’esercizio delle funzioni connesse al Registro degli operatori di comunicazione.
3. Secondo la parte, inoltre, l’irrogazione di una sanzione potrebbe “risultare letale”, alla luce dei costi sostenibili da una siffatta testata.
4. Infine, il sig. Guerrini ha sottolineato come la testata giornalistica “l’Altrapagina” sia una testata giornalistica radicata sul territorio da ventisette anni, il che ne dimostrerebbe la rispettabilità, l’autorevolezza e la capacità di arricchire il pluralismo informativo del luogo.

## VALUTAZIONI:

5. Le argomentazioni della parte non possono essere accolte ai fini dell’archiviazione del procedimento sanzionatorio.
6. Con riferimento alla mancata comprensione degli adempimenti relativi alla tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, infatti, si rileva che la società EDITORIALE L'ALTRAPAGINA SOCIETÀ COOPERATIVA risulta aver adempiuto nei termini agli obblighi di comunicazione telematica nell’anno 2009 (proc. n. 613951, inviato in data 29 luglio 2009, prot. n. 69691), quando il sig. Guerrini era già legale rappresentante della società. Da allora, le modalità degli adempimenti connessi al Registro degli operatori di comunicazione non hanno subito sostanziali modificazioni. Né la delega della tenuta del Registro degli operatori al Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Umbria ha modificato gli adempimenti dovuti dagli operatori, poiché le comunicazioni continuano ad essere effettuate esclusivamente in modalità telematica accedendo al portale [www.roc.agcom.it](http://www.roc.agcom.it).
7. In ogni caso, la conoscibilità degli adempimenti obbligatori è garantita tramite la pubblicazione della delibera dell’Autorità del 26 novembre 2008, n.



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

666/08/CONS e delle sue successive modificazioni tanto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana quanto sul sito internet dell’Autorità.

8. Per altro verso, la rispettabilità e l’anzianità di una testata non sono fattori rilevanti né ai fini della giustificazione di una violazione, né ai fini della mitigazione della sanzione.

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di poter determinare la sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione contestata, nella misura pari al minimo edittale, vale a dire euro 516,00 (cinquecentosedici/00), in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n.689, tenuto conto che:

- a) con riferimento alla gravità della violazione, il comportamento della società ha determinato l’irregolarità della posizione dell’operatore EDITORIALE L’ALTRAPAGINA SOCIETÀ COOPERATIVA, ritardando la conclusione delle verifiche richieste dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria sugli operatori richiedenti i contributi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250;
- b) con riferimento all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione, la società inottemperante si è attivata per effettuare la comunicazione annuale, seppure tardivamente;
- c) con riferimento alla personalità dell’agente, lo stesso non risulta essere stato sanzionato in passato da questa Autorità per la violazione dei medesimi obblighi;
- d) con riferimento alle condizioni economiche dell’agente, quest’ultimo risulta senza scopo di lucro ed aver chiuso l’esercizio 2009 (ultimo bilancio depositato) con un fatturato di euro 26.088,00, compatibile con la misura della sanzione come determinata;



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTE le risultanze istruttorie;

VISTA la proposta formulata dal Servizio Ispettivo e Registro;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

## **ORDINA**

alla società EDITORIALE L'ALTRAPAGINA SOCIETÀ COOPERATIVA – C.F. 01418010540, con sede in CITTÀ DI CASTELLO (PG), VIA DELLA COSTITUZIONE 2, di pagare la somma di € 516,00 (cinquecentosedici/00), quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per non aver trasmesso nei termini, nell'anno 2010, a questa Autorità, la prescritta comunicazione annuale telematica in violazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, e dell'articolo 13, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni, fattispecie sanzionata ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

## **DIFFIDA**

la società EDITORIALE L'ALTRAPAGINA SOCIETÀ COOPERATIVA a non porre in essere ulteriori comportamenti in violazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

## **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT 54O 01000 03245 348 0 10 2379 00 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 358/11/CONS”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689.



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Quietanza di pagamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità entro il termine di giorni dieci dall’avvenuto versamento, indicando come riferimento “DEL. N. 358/11/CONS”.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità: [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lett. B), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 23 giugno 2011.

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Roberto Viola